

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 03/04/2019

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere stipulato un contratto di finanziamento, in data 15.1.2009, avente ad oggetto un prestito personale dell'importo di euro 42.781,60, in relazione al quale lamenta l'usurarietà del rapporto, in quanto "il TEG applicato al finanziamento (pari al 22,38%) supera il tasso soglia vigente al momento della stipula (16,65%)" e, in subordine, la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, del costo delle polizze assicurative associate al finanziamento, le quali dovrebbero essere considerate "di natura obbligatoria o quantomeno costituenti un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte". Secondo il ricorrente, il TEG applicato al finanziamento, includendo il premio assicurativo, avrebbe superato la soglia di usura e "il TAEG reale applicato al finanziamento sarebbe dovuto essere pari al 22,38%".

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede quindi all'Arbitro: 1) in via principale, che sia accertato il superamento delle soglie di usura e, per l'effetto, applicato la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c., ovvero la restituzione dell'importo di euro 6.422,00, oltre interessi legali maturati e maturandi o nella maggiore o minore somma ritenuta idonea dal Collegio; 2) in via meramente subordinata, che sia determinata l'erronea indicazione contrattuale del TAEG e la necessaria applicazione al contratto n. 1201xxxx del tasso bot pari al 1,84% registrato in data 15.1.2009 ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6° e 7°, Tub e la conseguente restituzione dell'importo pari ad euro 2.412,48, oltre

interessi legali maturati e maturandi o nella maggiore o minore somma ritenuta idonea dal Collegio; 3) il rimborso delle spese di procedura pari ad euro 20,00.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepisce in via preliminare: a) l'inapplicabilità ratione temporis delle previsioni di cui al d.lgs. 141/2010 al rapporto in questione, in quanto entrate in vigore 1°6.2011, vale a dire dopo la stipula, in data 15.01.2009, del contratto in questione; b) l'inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 124 Tub, in quanto riferite ai soli contratti di importo inferiore ad euro 30.987,41 e, dunque, la loro irrilevanza nel caso di specie, che concerne un contratto di finanziamento dell'importo di euro 42.781,60. Parte resistente eccepisce altresì, nel merito la piena legittimità del proprio comportamento, attesa la natura facoltativa della copertura assicurativa sottoscritta dal ricorrente ed il pieno rispetto della normativa vigente al momento della stipula del contratto, in quanto: 1) la documentazione precontrattuale e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa; 2) vi è una specifica enucleazione dell'assicurazione nell'ambito di un apposito e separato riquadro ad essa dedicato "distinto e non confondibile con il rapporto finanziario"; 3) al cliente/assicurato è riconosciuto il diritto di recedere dalle polizze sottoscritte, senza che ciò abbia alcuna incidenza sull'efficacia, né sulle condizioni del rapporto di finanziamento; 4) nelle ipotesi di sinistro, l'intero importo viene liquidato al beneficiario, il quale, è tenuto a sua volta ad accreditare quanto goduto al cliente/assicurato; 5) in ambiti temporali contigui a quelli di stipula dei contratti oggetto di ricorso, ne sono stati stipulati altri, con clienti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente, aventi condizioni economiche assimilabili a quelle a questi applicate pur senza copertura assicurativa alcuna. Per completezza, la convenuta allega una serie di sentenze della giurisprudenza ordinaria, volte a sostenere il carattere indipendente e facoltativo delle coperture assicurative cui il ricorrente ha deciso di aderire "senza aver subito imposizioni o condizionamenti di sorta".

Quanto alla doglianza relativa alla presunta usurarietà del contratto di finanziamento de quo, la convenuta sostiene che, a sostegno di tale contestazione, vi è la presunzione dell'obbligatorietà della copertura assicurativa e, dunque, dimostrata l'esistenza di "molteplici indizi e circostanze che dimostrano la facoltatività della polizza CPI connessa al credito", gli oneri ad essa relativi non sarebbero dovuti essere inseriti nel calcolo del TEG, "correttamente fissato al 13,28%, cifra evidentemente inferiore al tasso soglia di 16,65% determinato da Banca d'Italia per il periodo di sottoscrizione del finanziamento".

DIRITTO

Le contestazioni del ricorrente attengono alla presunta usurarietà di un contratto di finanziamento stipulato nel gennaio 2009 (in relazione al quale l'istante invoca le conseguenze restitutorie di cui all'art. 1815 c.c.) ed, in via subordinata, all'erronea indicazione del TAEG nel medesimo contratto (con conseguente richiesta di applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6° e 7°, Tub).

L'istante individua la fonte dei vizi del finanziamento nell'omessa inclusione, ai fini del calcolo sia del TEG che del TAEG contrattualmente indicato, del costo della polizza assicurativa abbinata al finanziamento, della quale assume l'obbligatorietà o, comunque, il carattere di requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte dall'intermediario convenuto.

Tuttavia, il Collegio deve rilevare che la polizza assicurativa CPI a copertura del credito, versata in atti, risulta intestata a soggetto diverso dal ricorrente; l'intestatario ha, in particolare, sottoscritto tale polizza in qualità di coobbligato.

Sennonché, essendo tale polizza, nella stessa prospettazione del ricorrente, evidentemente determinante ai fini della valutazione del fondamento tanto dell'asserita usurarietà, quanto della presunta erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento stipulato dall'istante, deve ravvisarsi la carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo, che avrebbe dovuto presentare il ricorso unitamente al coobbligato sottoscrittore della polizza assicurativa abbinata al finanziamento.

La carenza di legittimazione attiva del ricorrente comporta l'irricevibilità del ricorso, che però, in quanto pronuncia di mero rito, non osta affatto alla presentazione di un "nuovo" ricorso con la medesima causa petendi ed il medesimo petitum da parte di tutti i soggetti dotati della legittimazione attiva (e v., ad es., ABF Napoli, n. 5073/2013).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO